

# NORME GENERALI

## UNA

**ART. 1** – L'UNA – Unione Nazionale dell'Agricoltura e delle attività affini è un'organizzazione sindacale, professionale, formativa e sociale.

Essa rappresenta ed associa le imprese in forma individuale e in forma societaria, nonché i loro consorzi e cooperative ed i loro soci, che operano nel settore dell'agricoltura e delle attività affini per promuovere su basi di autentica democrazia, giustizia ed esercizio di responsabilità, l'affermazione nella vita, negli ordinamenti e nella legislazione.

Essa intende realizzare il progresso umano, sociale del settore dell'agricoltura e delle attività affini, in coordinamento e collaborazione con tutte le forze del lavoro ed in particolare con quello del lavoro autonomo, favorendo lo sviluppo di una nuova società, che secondo giustizia, assicuri la crescita integrale dell'uomo.

L'UNA è un'organizzazione unica nazionale, articolata su piani regionali e provinciali che esplica le sue funzioni nell'ambito dei principi e dei compiti attribuiti dal presente Statuto, in base alle decisioni degli Organi nazionali in armonia con gli Organi periferici.

L'UNA ha il compito di rappresentanza istituzionale e sociale, di indirizzo politico progettuale, di coordinamento, di impulso e di governo dell'Unione nel suo insieme.

L'UNA è di emanazione del CNAI e delle Organizzazioni aderenti, ma conserva la propria autonomia organizzativa e patrimoniale.

La sua sede è in Chieti

La durata è illimitata.

**ART. 2** – L'UNA, nella propria autonoma responsabilità, si propone di realizzare gli scopi istituzionali, in Italia ed all'estero, attraverso la rappresentanza, la formazione, l'azione sociale e l'organizzazione dei servizi, in particolare mediante:

- a. la preparazione degli operatori, in particolare, della piccola e media impresa, delle cooperative e dei relativi soci che svolgano l'attività nel settore dell'agricoltura e delle attività affini per una partecipazione responsabile negli organismi di democrazia di base, ai vari livelli e nelle rappresentanze di categoria;
- b. l'assistenza sociale e previdenziale di Patronato in Italia ed all'estero, anche con convenzioni con Patronati esistenti o adesso costituiti;
- c. la rappresentanza, l'assistenza e la consulenza di ogni aspetto dell'attività aziendale, anche sotto i profili: contabile, amministrativo, legale, tecnico, tributario-fiscale, assicurativo-finanziario, sindacale-di consulenza del lavoro, dell'ambiente, della sicurezza, della qualità, la costituzione, promozione di agenzie per l'impiego secondo le norme vigenti. L'assistenza fiscale agli associati è fornita mediante le Società Centri Assistenza Fiscale CAF dell'UCICT;
- d. l'istruzione, ricerca e la formazione professionale degli imprenditori, degli apprendisti e di quanti operano nelle imprese o nelle cooperative che intendono inserirsi nelle attività menzionate, nonché la formazione in generale dei propri operatori e rappresentanti ai vari livelli mediante l'ente di formazione dell'UCICT "ENFRAU";
- e. la costituzione, il potenziamento e l'organizzazione anche sindacale di organismi economici, cooperativistici e consortili, mediante l'Ente "M.C.M. CNAI-Movimento Cooperative Mutue- CNAI";
- f. l'azione organica e permanente sul territorio nell'ambito del "Tempo Libero" dei "Servizi Sociali", della "Promozione Umana" e della "Animazione Culturale" promuovendo l'istituzione di circoli ricreativi, sportivi, culturali ecc.;

- g. la promozione di iniziative anche in collaborazione con enti ed organismi, tecnici e di rappresentanza, operanti nel settore dell'agricoltura e delle attività affini con particolare riferimento a quelli che si richiamano statutariamente ai principi ispiratori dell'UNA e che si riconoscono operativamente nella comune visione dei problemi professionali dell'agricoltura e delle attività affini.

Spetta all'UNA designare o nominare propri rappresentanti o delegati in congressi, enti, organismi, o commissioni presso i quali la rappresentanza degli interessi generali delle imprese agricole e delle attività affini è richiesta od ammessa. Quando tali nomine siano di specifica competenza di associazioni aderenti esse debbono essere concordate con la Presidenza Nazionale.

**ART. 3** – Sono soci dell'UNA i titolari di attività della impresa agricola e delle attività affini compresi i consorzi e le cooperative, i loro familiari, i coadiutori, i pensionati dei settori su menzionati i quali accettano la finalità del Centro e si impegnano a collaborare per la loro realizzazione.

Possono appartenere all'UNA operatori di settori ausiliari della impresa agricola e delle attività affini, riconosciuti dagli organi sociali nazionali e persone particolarmente versate nei problemi del mondo dell'agricoltura in qualità di esperti.

Possono far parte dell'UNA – in condizioni diverse di cui ai commi precedenti del presente articolo, ed in base a particolari accordi: le organizzazioni, le associazioni, gli enti a carattere nazionale, provinciale o locale, di categorie del settore dell'agricoltura e delle attività affini ad essi aderenti, che si riconoscono od intendono riconoscersi nei principi ispiratori dell'UNA.

La domanda di ammissione vincola il socio per l'anno in corso ed il successivo.

Il ritiro della tessera annuale, emessa dalla Presidenza Nazionale è distribuita tramite i Centri Provinciali, da diritto a partecipare a tutti gli effetti alla vita dell'UNA

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi; per le cariche che comportano responsabilità civili verso i terzi sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età.

**ART. 4** – I soci delle Organizzazioni aderenti sono anche soci dell'UNA. Nei loro riguardi l'Unione:

- a. presta tutta l'assistenza di cui abbisognano;
- b. si adegua per lo sviluppo e per la loro efficienza;
- c. verifica ed assicura che i loro statuti siano in armonia con il presente Statuto.

Alle Organizzazioni aderenti è fatto divieto di appartenere ad altri organismi aventi le analoghe finalità dell'Unione.

L'adesione ha durata illimitata salvo casi di decadenza e di recesso.

Su domanda di ammissione decide la Presidenza Nazionale, che entro trenta giorni deve notificare la deliberazione.

Qualora vengono a modificarsi le condizioni essenziali la Presidenza Nazionale, ne dichiara la decadenza.

Le organizzazioni hanno la facoltà di recedere.

Il recesso diviene operativo a partire dalla fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello durante il quale l'Organizzazione ha comunicato la sua volontà di recedere.

Se l'Organizzazione intende recedere immediatamente, è tenuta a corrispondere al Centro il contributo derivante dai soci per l'esercizio in corso anche per i due esercizi successivi.

**ART. 5** – La disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali che forma oggetto di contratti e accordi collettivi, la cui stipulazione è demandata all'UNA che vi provvede mediante consultazione delle categorie interessate e di concerto con il CNAI.

La trattativa per la stipulazione di contratti ed accordi collettivi è svolta da una commissione sindacale, che è nominata dalla Presidenza Nazionale ed opera secondo le direttive da essa impartita.

L'UNA non riconosce la validità dei contratti ed accordi negoziati e firmati senza la partecipazione. La stipulazione dei relativi eventuali contratti ed accordi integrativi è demandata alle sedi territoriali per competenza, che vi provvedono secondo le direttive impartite dalla Presidenza Nazionale.

**ART. 6** – Per armonizzare le iniziative regionali con la politica dell'UNA sul piano nazionale e per assicurare unicità di indirizzo viene istituito presso la sede nazionale una Consulta Nazionale delle Regioni, composta dai Presidenti o loro Delegati delle sedi regionali, ed è presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

**ART. 7** – Nell'ambito dell'UNA sono costituiti i movimenti femminili, giovanili, dei pensionati e le loro organizzazioni delle categorie.

## **ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE**

**ART. 8** – Organi Provinciali dell'UNA sono:

- a. il Congresso Provinciale;
- b. il Consiglio Provinciale;
- c. la Presidenza Provinciale.

**ART. 9** – Il Congresso Provinciale è costituito dai delegati eletti nell'ambito delle organizzazioni operanti sul territorio e tra tutti gli associati nella provincia. E' convocato ogni cinque anni per il rinnovo delle cariche provinciali e per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale.

**ART. 10** – Il Consiglio Provinciale è composto da 5 a 15 Consiglieri, eletti dal Congresso Provinciale.

Fanno parte con voto deliberativo i delegati dei movimenti giovanili, femminili e dei pensionati regolarmente eletti dagli organi statuari.

Fanno altresì parte del Consiglio Provinciale a titolo Consultivo:

- a. i soci dell'Unione che ricoprono cariche in enti ed organismi provinciali in rappresentanza della categoria;
- b. i delegati delle categorie designati dalle Assemblee Provinciali a norma dell'art. 33;
- c. i Consiglieri Nazionali residenti.

**ART. 11** – Il Consiglio Provinciale ha i seguenti compiti:

- a. elegge nel suo ambito il Presidente ed i componenti della Presidenza Provinciale;

- b. imposta il programma delle attività sociali, in armonia con le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- c. convoca il Congresso Provinciale;
- d. approva i bilanci;
- e. esprime l'orientamento per la scelta dei soci dell'UNA in tutti gli organismi rappresentativi della categoria;
- f. propone al Collegio Provinciale dei Probiviri la eventuale espulsione dei soci.

**ART. 12** – La Presidenza Provinciale è composta dal Presidente, da uno o tre Vice Presidenti, da un Segretario Amministrativo e da uno a quattro Consiglieri a seconda delle necessità locali.

**ART. 13** – La Presidenza Provinciale ha i seguenti compiti:

- a. attua le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio Provinciale;
- b. predispose i bilanci;
- c. opera ai fini del migliore funzionamento del Centro;
- d. adotta, in caso di urgenza, le decisioni di competenza del consiglio sottoponendole alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile del Consiglio;
- e. nomina il Segretario Provinciale.

## **ORGANI NAZIONALI**

**ART. 16** – Organi nazionali dell'UNA sono:

- a. il Congresso Nazionale;
- b. il Consiglio Nazionale;
- c. la Presidenza Nazionale.

**ART. 17** – Il Collegio Nazionale è formato dai delegati eletti nei pregressi provinciali. Si riunisce ogni cinque anni in via ordinaria ed in via straordinaria su richiesta di almeno 3/5 (tre quinti) dei Consigli Provinciali o dei componenti del Consiglio Nazionale.

Il Congresso è il massimo organo deliberativo dell'UNA, esso ha i seguenti compiti:

- a. elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- b. esamina la relazione sull'attività svolta nel quinquennio;
- c. fissa gli indirizzi generali dell'Unione.

**ART. 18** – Il Consiglio Nazionale è così composto:

- a. da ventidue membri eletti sul piano nazionale;
- b. da otto membri per raggruppamenti regionali.

Fanno altresì parte del Consiglio Nazionale a titolo consultivo:

- a. i Presidenti Nazionali di Categoria;
- b. i Presidenti Nazionali di Associazioni aderenti;
- c. la Delegata Nazionale del movimento femminile;

- d. il Delegato Nazionale del movimento giovanile;
- e. il Presidente Nazionale dei pensionati;
- f. i Presidenti Regionali;
- g. i Soci dell'UNA che hanno responsabilità in organi ed enti pubblici a livello nazionale;
- h. i Soci fondatori dell'UNA;
- i. il responsabile dell'ENFRAU;
- j. il Presidente del CAF.

**ART. 19 – Il Consiglio Nazionale:**

- a. elegge il Presidente ed i componenti della Presidenza Nazionale;
- b. definisce gli indirizzi del Centro sulla base degli orientamenti del Congresso;
- c. formula i programmi di attività;
- d. convoca il Congresso Nazionale;
- e. approva i bilanci;
- f. delibera su tutte le iniziative a carattere nazionale.

**ART. 20 –** La Presidenza Nazionale è composta dal Presidente, da due vice Presidenti di cui uno Vicario, da un Segretario Amministrativo, da tre Consiglieri, dai Presidenti Nazionali non più in carica e dai Presidenti Nazionali del CNAI o suo delegato.

**ART. 21 –** La Presidenza Nazionale ha i seguenti compiti:

- a. attua i deliberati del Consiglio Nazionale;
- b. cura le linee di politica amministrativa e predispose i bilanci;
- c. intraprende ogni iniziativa intesa a sviluppare la presenza e l'attività associativa in esecuzione agli art. 1 e 2;
- d. adotta in caso di urgenza le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, sottoponendole alla sua ratifica nella prima riunione utile del Consiglio.

**ART. 22 –** La Presidenza Nazionale provvede alla nomina di un Direttore il quale partecipa a titolo consultivo alle riunioni degli organi sociali nazionali ed ha la responsabilità del coordinamento delle attività dell'Unione sulla base delle decisioni prese dalla Presidenza Nazionale.

Il Direttore in particolare:

- a. mantiene i rapporti con i Consigli Regionali e le Sedi Provinciali;
- b. propone programmi di potenziamento e di espansione dell'Unione;
- c. ha la responsabilità del funzionamento della segreteria nazionale e dei relativi servizi;
- d. risponde del suo operato al Presidente Nazionale.

## **ORGANI REGIONALI**

**ART. 23 -** I Consigli Regionali rappresentano e tutelano gli interessi delle imprese Agricole nei confronti dell'Ente Regione e degli Enti Regionali in genere; inoltre ha compiti di coordinamento e

di propulsione delle attività associative nell'ambito regionale e cura il collegamento con le Sedi Provinciali. Le Sedi di Trento e Bolzano sono considerate ad effetto del presente articolo Sedi Regionali.

**ART. 24** - I Presidenti e i Vice Presidenti Provinciali, i Presidenti delle Categorie Provinciali, i Delegati Provinciali dell'unione Nazionale Dell'Agricoltura costituiscono il Consiglio Regionale. Fanno altresì parte del Consiglio Regionale, a titolo consultivo:

- a. i soci dell'UNA ,con responsabilità a livello regionale, negli enti e negli organismi rappresentativi dell'agricoltura;
- b. i Consiglieri Nazionali residenti nella Regione;
- c. il Presidente del Comitato Regionale ENFRAU;.

Il Consiglio Regionale elegge nel proprio ambito, la Presidenza, così costituita: Presidente, due Vice Presidenti e due Consiglieri di cui uno assume l'incarico di Segretario e l'altro di Segretario Amministrativo .

## **ORGANIZZAZIONE DI SETTORE**

**ART. 23** – Per lo studio di problemi specifici riguardanti:

- a. il settore dell'agricoltura;
- b. il settore delle attività affini.

Sono previste le consulte a livello provinciale, regionale e nazionale nominate dalle rispettive Presidenze territoriali.

## **ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIE**

**ART. 24** – I soci delle diverse categorie si possono costituire in movimenti, e si riuniscono in Assemblea Provinciale per lo studio dei loro problemi, e possono munirsi di un regolamento di attuazione ed integrazione a quello generale dell'UNA.

L'attuazione di detto regolamento deve essere approvato ed autorizzato dal Consiglio Nazionale dell'Unione.

Ogni cinque anni ciascuna Assemblea Provinciale elegge l'Esecutivo Provinciale ed i delegati al Congresso Nazionale di Categoria.

L'Esecutivo Provinciale è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri, nel loro seno vengono eletti il Presidente Provinciale, il Vice Presidente di categoria, un Segretario Amministrativo.

**ART. 25** – Il Congresso Nazionale di Categoria si riunisce ogni cinque anni per eleggere l'Esecutivo Nazionale. L'Esecutivo Nazionale è composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di nove (9) membri, nel suo seno vengono eletti il Presidente Nazionale di Categoria, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo.

I Congressi Nazionali di categoria sono presieduti dal Presidente Nazionale o da un Vice Presidente Nazionale dell'UNA.

Ciascun Congresso designa il proprio rappresentante nel Consiglio Nazionale dell'Unione.

# MOVIMENTO AUTONOMO PENSIONATI

**ART. 26** – Nell’ambito dell’UNA, è organizzato e costituito un Movimento Autonomo dei Pensionati, con proprio statuto già costituito dall’UCICT.

**ART. 27** – I rappresentanti dell’Unione dei pensionati sono inseriti ai vari livelli, negli organi dell’UNA, con voto consultivo.

**ART. 28** – Il movimento è strutturato in sede provinciale, regionale e nazionale: Al Movimento spetta il compito della tutela socio economica degli anziani e dei loro famigliari, nonché l’elaborazione e la promozione di politiche ed azioni sindacali per il miglioramento delle loro condizioni.

I compiti specifici sono fissati nello Statuto del Movimento.

# VOLONTARIATO

**ART. 29** – L’UNA promuove il volontariato come risorsa basilare per il sostegno della sua via associativa e della attività di solidarietà con le persone, la famiglia e le comunità organizzate.

# RAPPRESENTANZA E POTERI

**ART. 30** – Il Presidente Nazionale ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’UNA a livello nazionale e la firma di fronte a terzi ed in giudizio, nomina il vice Presidente Vicario e firma le convenzioni di ogni tipo, in particolare con gli Istituti INPS, INAIL ecc., per l’esenzioni dei contributi e delle quote associative; delibera con i poteri della Presidenza nei casi d’urgenza. I Presidenti Provinciali e Regionali hanno la rappresentanza legale, anche in giudizio dell’UNA relativamente ai loro rispettivi livelli e rispondono delle obbligazioni da loro assunte. Detti Presidenti non potranno, per qualsiasi titolo o causa, chiedere di essere sollevati dalla responsabilità. L’UNA risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante.

# COLLEGIO DEI REVISORI

**ART. 31** – A livello provinciale e nazionale viene eletto il Collegio dei Revisori dei Conti con la funzione di verifica delle contabilità e di tutti gli atti amministrativi.

I Revisori vengono eletti ogni cinque anni dai rispettivi Congressi.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre Revisori effettivi e da due supplenti.

# GARANZIE STATUTARIE

**ART. 32** – Presso ogni Consiglio Provinciale è costituito il Collegio dei Probiviri, eletto dal Congresso Provinciale e composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, scelti tra i soci che non rivestono alcuna carica all'interno dell'Unione e che non siano incorsi in sanzioni disciplinari.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tre membri del Collegio, i membri effettivi per qualunque causa venuti meno o impossibilitati a partecipare alle sedute vengono sostituiti dai supplenti. Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi.

**ART. 33** – Presso la Sede Nazionale è costituito il Collegio Nazionale dei Probiviri composto da cinque membri effettivi e da due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale fra gli iscritti che non siano incorsi in sanzioni disciplinari e che non rivestano alcuna carica all'interno dell'Unione. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tre membri del Collegio; i membri effettivi per qualunque causa venuti meno o impossibilitati a partecipare alle sedute vengono sostituiti dai supplenti.

Il Presidente del Collegio viene eletto dal Congresso Nazionale, in caso di sostituzione dei membri effettivi.

**ART. 34** – Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha giurisdizione sugli iscritti della provincia e decide:

- a. sui casi di indisciplina o indegnità dei soci;
- b. sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizioni;
- c. sui ricorsi presentati dai singoli soci o da organi periferici dell'UNA contro provvedimenti del Consiglio Provinciale o di altri organi del Centro operanti in provincia ritenuti fondati su violazione dello statuto.

Contro i provvedimenti del Collegio Provinciale dei Probiviri è data facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale dei Probiviri.

**ART. 35** – Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide sui ricorsi avversi e le deliberazioni adottate dal Collegio Provinciale dei Probiviri.

**ART. 36** – Le denunce per i casi di indisciplina e di indegnità dei soci devono essere presentate da Organi dell'Unione. La denuncia è notificata all'interessato ed istruita a cura del Collegio competente a decidere.

**ART. 37** – Il Collegio Provinciale dei Probiviri emette la propria decisione entro due mesi dal ricevimento della denuncia, il Collegio Nazionale entro tre mesi.

**ART. 38** – I ricorsi contro le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri devono essere presentati entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare.

**ART. 39** – Sono misure disciplinari:

- a. il richiamo;



- b. la deplorazione;
- c. la sospensione a tempo determinato – da un mese ad un anno – con la conseguente decadenza delle cariche sociali;
- d. l'espulsione.

Il Collegio dei Probiviri, deve entro dieci (10) giorni, comunicare e motivare agli interessati ed agli organi denuncianti le delibere adottate.

**ART. 40** – Gli espulsi per indisciplina o per indegnità possono essere riammessi solo su giudizio favorevole del Collegio dei Probiviri che ha adottato la misura disciplinare, su istanza dell'interessato presentata tramite gli organi competenti.

**ART. 41** – La qualità di socio si perde per dimissioni e per espulsione, quando l'attività del socio sia incompatibile con gli scopi e gli orientamenti dell'UNA.  
Le dimissioni debbono essere inviate a mezzo raccomandata sei mesi prima della scadenza.

**ART. 42** – Il Consiglio Provinciale può intervenire nei riguardi delle Presidenze delle Sedi Comunali nel caso in cui detti organi vengono meno alle loro funzioni e può ordinare lo scioglimento e nominare un commissario straordinario fino a nuove elezioni. Organo di appello per tali provvedimenti è il Consiglio Nazionale.

**ART. 43** – La Presidenza Nazionale sentita la Presidenza Regionale può sciogliere il Consiglio Provinciale quando questo sia venuto meno alle sue funzioni o espliciti attività contraria agli indirizzi dell'UNA nominando un Commissario Straordinario per la Provincia.  
Il Commissario Straordinario rappresenta l'UNA a tutti i livelli e a tutti gli effetti nella provincia commissariata, sino alla celebrazione del regolare Congresso Provinciale.

**ART. 44** – L'esercizio finanziario dell'Unione coincide con l'anno solare.  
Entro i mesi di aprile e novembre di ogni anno la Presidenza Nazionale, o Provinciale sottopone ai rispettivi Consigli il conto consuntivo e il bilancio di previsione.

**ART. 45** – Le entrate dell'Unione sono costituite:

- a. dalle quote di tesseramento, dai contributi associativi ordinari e integrativi, e da quelli per i servizi corrisposti dai soci aderenti;
- b. da eventuali contributi obbligatori per legge;
- c. dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- d. dalle somme incassate per atti di liberalità o per altro titolo.

**ART. 46** – Il patrimonio sociale del centro è costituito dai beni mobili e immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Di detto patrimonio dovrà essere tenuto l'inventario.

Tale inventario dovrà essere presentato in allegato al bilancio annuale

## **PROCESSI VERBALI**

**ART. 47** – Di tutte le riunioni degli organi deliberativi ed esecutivi dell'UNA ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale

## **MODIFICHE STATUTARIE**

**ART. 48** – Lo statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale oppure su delega di questo dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Il Congresso Nazionale potrà decidere lo scioglimento dell'Associazione, ma con votazione all'unanimità ed in tale ipotesi l'intero patrimonio passa al CNAI, quale Organizzazione fondatrice.essere redatto un processo verbale

## **ORGANI UFFICIALI**

**ART. 49** – Organi Ufficiali dell'Unione sono:

- a. il periodico "Prospettive dell'Agricoltura";
- b. la rivista "CNAI Informa".